

# **REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO**

(emanato con D.R. n. 609 – 2015, prot. n. 12808 – I/3 del 20.05.2015)

## **Articolo 1 Definizione**

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo (di seguito Sistema) è un insieme coordinato di strutture di servizio ed ha lo scopo di assicurare la conservazione, lo sviluppo, la valorizzazione, l'acquisizione, la gestione integrata e la fruizione del patrimonio bibliografico e documentario dell'Università degli studi di Foggia nonché l'accesso alle risorse informative online, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica e dell'amministrazione dell'Ateneo.

## **Articolo 2 Finalità**

1. Il Sistema ha lo scopo di assicurare, in modo coordinato ed organizzato, a favore della propria comunità di utenti:
  - a. la migliore fruizione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentale posseduto;
  - b. il trattamento dell'informazione bibliografica;
  - c. l'accesso e la diffusione dell'informazione bibliografica, con riguardo sia alle risorse possedute localmente che a quelle remote;
  - d. l'eliminazione degli ostacoli alla fruizione delle risorse bibliografiche ed informative da parte di utenti svantaggiati.
2. Per il raggiungimento degli scopi indicati, il Sistema partecipa a cooperative, reti e consorzi, sia locali che nazionali e internazionali che perseguono, in particolare, obiettivi di sviluppo e diffusione della ricerca di qualità e di efficacia dei servizi.
3. Il Sistema fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei prodotti della ricerca scientifica dell'Ateneo per assicurarne la più ampia diffusione possibile e, nel rispetto della proprietà intellettuale, sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali, ne incentiva il deposito nell'archivio istituzionale FAIR (Foggia Archivio Istituzionale della Ricerca).
4. L'Ateneo garantisce al Sistema Bibliotecario le risorse necessarie alla realizzazione delle sue finalità con adeguata assegnazione di risorse umane, strutturali e finanziarie.

## **Articolo 3 Utenti**

1. Gli utenti del Sistema si suddividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: utenti interni e utenti esterni.

Sono utenti interni:

- a. i professori, i ricercatori dell'Università di Foggia
- b. gli studenti, gli specializzandi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, i frequentanti i corsi di perfezionamento e Master;
- c. i collaboratori linguistici;
- d. il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Foggia.

Sono utenti esterni:

- a. gli studenti (studenti di scuola media superiore e di altre Università, studenti provenienti da Università straniere per scambi di studio e culturali);
- b. gli studiosi appartenenti al mondo della scuola e della ricerca (professori di scuola di ogni ordine e grado, i docenti ed i ricercatori di altre università o istituti italiani ed esteri, cultori della materia);
- c. altri utenti esterni che abbiano a vario titolo esigenza di consultare il materiale bibliografico presente nelle Biblioteche.

#### **Articolo 4 Struttura**

Compongono il Sistema:

- a. le Biblioteche di Area, con i Fondi librari di loro pertinenza;
- b. il Coordinamento centrale.

### **BIBLIOTECHE DI AREA**

#### **Articolo 5 Definizione e struttura**

1. Le Biblioteche di area sono costituite per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, per un'area di utenza didattica e scientifica di dimensioni tali da rendere opportuna l'esistenza di una istituzione bibliotecaria autonoma.
2. Su proposta del Consiglio del Sistema Bibliotecario, sono costituite le Biblioteche per ciascuna delle seguenti aree tematiche:
  - o area economico-giuridica
  - o area umanistica
  - o area scientifica
3. Sono organi interni di gestione delle Biblioteche di area: la Giunta di Biblioteca, il Direttore scientifico, il Direttore tecnico.

#### **Articolo 6 Giunta di Biblioteca: composizione**

1. La Giunta della Biblioteca di area è composta da:
  - a. docenti, o ricercatori in numero minimo di 3 fino ad un massimo di 5, in rappresentanza dei settori scientifici afferenti alla biblioteca, designati dalle unità didattiche e scientifiche di riferimento e nominati dagli organi direttivi delle unità medesime;
  - b. il Direttore scientifico ed i delegati dei dipartimenti afferenti alla biblioteca ove presenti;
  - c. il Direttore tecnico della biblioteca;

- d. un rappresentante del personale della biblioteca, eletto al proprio interno che ha anche funzione di segretario verbalizzante;
  - e. uno studente, eletto negli organi collegiali delle unità didattiche o scientifiche di riferimento di ciascuna biblioteca di area.
2. I membri della Giunta, fatta eccezione per il direttore tecnico, rimangono in carica tre anni e possono essere sostituiti, anche prima della scadenza del mandato, con delibera del consiglio del dipartimento che li ha nominati. L'incarico è rinnovabile.

## **Articolo 7**

### **Giunta di Biblioteca: funzioni**

1. La Giunta di Biblioteca svolge le seguenti funzioni:
  1. determina le linee di indirizzo scientifico della biblioteca e ne verifica l'attuazione;
  2. elabora proposte di sviluppo delle attività della biblioteca da sottoporre al coordinamento centrale;
  3. indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza e ne controlla l'attuazione;
  4. stabilisce i criteri per la presentazione e l'accettazione delle proposte di acquisto;
  5. approva annualmente il piano di programmazione delle attività della biblioteca e la relazione consuntiva, presentati dal Direttore tecnico;
  6. approva la proposta di discarico inventariale del materiale bibliografico obsoleto, deteriorato o smarrito, presentata dal Direttore tecnico;
  7. delibera i regolamenti interni.

## **Articolo 8**

### **Direttore Scientifico**

1. La Giunta di Biblioteca è presieduta da un docente che è di norma il delegato del Dipartimento alla biblioteca e assume la carica di Direttore Scientifico. Nel caso in cui alla Biblioteca di area afferiscano più Dipartimenti, i membri della giunta nominano al suo interno il Direttore Scientifico, eleggendolo tra i delegati alle biblioteche dei Dipartimenti. Il Direttore Scientifico rimane in carica per un periodo di tre anni. L'incarico è rinnovabile.

Il Direttore scientifico:

1. convoca e presiede le riunioni della Giunta della Biblioteca di area e promuove l'attuazione degli indirizzi determinati dalla Giunta medesima;
2. rappresenta la Biblioteca nel Consiglio del Sistema Bibliotecario
3. trasmette al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento quanto deliberato nella giunta di Biblioteca;

## **Articolo 9**

### **Direttore tecnico**

1. Il Direttore tecnico della Biblioteca di area è preposto alle funzioni di direzione gestionale ed è tenuto ad operare nel rispetto dei regolamenti del Sistema Bibliotecario in conformità agli indirizzi determinati dalla Giunta di Biblioteca ed alle direttive generali impartite dal Capo Area Biblioteche.

In particolare, il Direttore tecnico della Biblioteca:

- a. è responsabile della qualità dei servizi erogati in biblioteca;
  - b. dirige e coordina l'attività del personale, d'intesa con il Capo area Biblioteche;
  - c. è responsabile della gestione del patrimonio bibliografico e documentario, collocato in biblioteca e negli spazi esterni di sua pertinenza e vigila sullo stato di conservazione di quest'ultimo nonché sull'uso dei locali e delle attrezzature di cui la biblioteca dispone;
2. predisporre annualmente un piano di programmazione delle attività della biblioteca ed una relazione consuntiva sulle attività svolte da presentare alla Giunta di biblioteca e al Capo Area Biblioteche.

## **Articolo 10**

### **Regolamenti interni**

1. Ogni Biblioteca di area può adottare, in conformità con quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento quadro dei servizi bibliotecari di Ateneo, regolamenti interni per l'attuazione delle finalità indicate nel precedente articolo 2.
2. I regolamenti interni delle Biblioteche di area, deliberati dalle rispettive giunte a maggioranza assoluta dei componenti, sono sottoposti alla verifica di congruità da parte del Consiglio del Sistema Bibliotecario. In caso di rilevata non congruità, il regolamento viene rinviato, con i rilievi del caso, alla Giunta di Biblioteca proponente per una nuova deliberazione.
3. In caso di mancata emanazione di un regolamento interno si applicano le disposizioni del presente regolamento e del Regolamento quadro dei servizi bibliotecari.

## **Articolo 11**

### **Istituzione, accorpamento e disattivazione**

1. L'istituzione di nuove Biblioteche di area, così come l'accorpamento o la disattivazione di quelle esistenti, sono autorizzate dal Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo e dalle unità didattiche e scientifiche interessate, quando sussistano ragioni di efficienza ed economicità valutate sulla base dei seguenti parametri: dimensioni dell'utenza, ampiezza dei settori scientifici di riferimento, necessità di ottimizzare le risorse necessarie per far fronte alle esigenze di gestione.
2. Nell'atto istitutivo può essere prevista l'articolazione della biblioteca in sezioni con il compito di provvedere alla programmazione degli acquisti per l'ambito disciplinare di competenza.

## **COORDINAMENTO CENTRALE**

### **Articolo 12**

#### **Struttura e funzioni**

1. Il Coordinamento centrale, avvalendosi di risorse umane e finanziarie specificatamente assegnate, e di gruppi di lavoro formati dal personale afferente alle Biblioteche di area, in aggiunta alle normali attività legate alla funzione di coordinamento:
  - a) cura e promuove lo sviluppo dei servizi, con particolare attenzione al digitale, all'innovazione tecnologica e alla promozione dell'Open Access;
  - b) svolge una costante attività di monitoraggio e valutazione dei servizi offerti e delle risorse impiegate;
  - c) provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale operante all'interno del Sistema.
2. Il Coordinamento è articolato in settori per la cura e la gestione dei servizi bibliotecari.
3. Al Coordinamento sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione risorse per la gestione e il funzionamento dei servizi bibliotecari centralizzati. Tali risorse sono in parte destinate ai servizi centralizzati di Sistema, in parte suddivise, in base ai criteri individuati dal Consiglio del Sistema Bibliotecario tra le Biblioteche di area.
4. Fanno parte del Coordinamento gli organi centrali del Sistema:
  - a) Il Consiglio del Sistema, organo collegiale di indirizzo;
  - b) il Capo area Biblioteche

### **Articolo 13**

#### **Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo**

1. Il Consiglio del Sistema, l'organo collegiale del Sistema Bibliotecario è composto da:
  - a. il Presidente;
  - b. i Delegati alle biblioteche dei Dipartimenti;
  - c. i Direttori tecnici delle biblioteche di Area;
  - d. il Capo Area Biblioteche;
  - e. un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.
2. Il Presidente, nominato dal Rettore, tra i professori di ruolo dell'Ateneo
  - a. rappresenta il Consiglio ed il Sistema Bibliotecario,
  - b. convoca almeno 2 volte l'anno le riunioni, fissa l'ordine del giorno, presiede le riunioni e sovrintende all'esecuzione delle relative deliberazioni
  - c. accerta che le attività del Sistema Bibliotecario e delle strutture che lo compongono siano coerenti con gli indirizzi e le decisioni assunte dal Consiglio del Sistema Bibliotecario e dagli organi di governo dell'Ateneo.
3. I Delegati alle biblioteche ed i Direttori tecnici rappresentano le istanze specifiche dei Dipartimenti.
4. Il Capo Area Biblioteche:
  1. sovrintende alla realizzazione dei programmi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio del Sistema Bibliotecario ed esplica una

- generale attività di coordinamento, programmazione e valutazione nei confronti del personale bibliotecario;
2. vigila sul buon funzionamento delle strutture del Sistema;
  3. organizza le attività del personale sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio del Sistema Bibliotecario, in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole Biblioteche di area e alla realizzazione di progetti di sviluppo del Sistema, secondo criteri di mobilità e flessibilità organizzativa;
  4. effettua la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei servizi bibliotecari;
  5. formula agli organi competenti ogni proposta utile allo sviluppo e alla migliore organizzazione delle attività bibliotecarie, con particolare riguardo a tutto ciò che concerne le attività connesse al raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 2.

## **Articolo 14**

### **Consiglio del Sistema Bibliotecario di Ateneo: funzioni**

Il Consiglio del Sistema è un organo di indirizzo.

In particolare esso:

1. formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo sui seguenti oggetti:
  - a) assegnazione di risorse al Sistema;
  - b) criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie alle Biblioteche;
  - c) assegnazione di personale;
  - d) istituzione, accorpamenti e disattivazioni di Biblioteche;
  - e) coordinamento di servizi tra Biblioteche;
  - f) creazione di servizi centralizzati e centri di documentazione;
2. propone le tariffe e le modalità dei servizi all'utenza da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
3. predispone il "Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo e dei servizi", da sottoporre all'approvazione degli organi accademici;
4. verifica la congruità dei regolamenti interni adottati dalle Biblioteche di area;
5. su richiesta degli organi di governo dell'Ateneo, esprime pareri su convenzioni e proposte di collaborazione con altri Enti;
6. approva convenzioni e proposte di collaborazione;
7. determina le linee di indirizzo per la distribuzione del personale all'interno del Sistema.

2. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, in presenza di almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

### **Norma transitoria**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del relativo decreto rettorale di emanazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni normative in contrasto con quanto da esso stabilito